
LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
CON LA NUOVA NORMATIVA
APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI

La disciplina prevista dal Titolo V del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) viene radicalmente riformata con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e nel successivo D. lgs. 19.09.2012 n° 169

Novità introdotte

- Viene introdotto un unico albo degli intermediari eliminando la differenziazione tra intermediari autorizzati iscritti, rispettivamente, nell'elenco generale (previsti dall'art. 106 TUB) e nell'elenco speciale (previsti dall'art. 107 TUB), autorizzati ad esercitare attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico. Ulteriori attività previste sono :
 - servizi di pagamento, a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, TUB,
 - servizi di investimento, ove autorizzati ai sensi dell'articolo 18, D. Lgs. n. 58/1998, ovvero
 - altre attività eventualmente consentite dalla legge nonché connesse o strumentali.
- Non sono più considerate attività riservate nè l'assunzione di partecipazioni, né quella di intermediazione in cambi.
- Non vi è distinzione tra l'attività esercitata nei confronti del pubblico e quella non esercitata nei confronti del pubblico.
- I Nuovi Intermediari devono esercitare le attività di cui all'articolo 106, TUB, in via esclusiva.

Novità introdotte con la modifica dell'articolo 108 TUB

La Banca d'Italia emanerà delle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto:

- Il governo societario
- l'adeguatezza patrimoniale
- il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni
- l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
- l'informativa da rendere al pubblico su tali materie.

Introduzione del principio di proporzionalità, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia nell'attività di vigilanza sui nuovi Istituti Intermediari i quali saranno soggetti a requisiti patrimoniali, organizzativi, amministrativi.

Novità introdotte con la modifica dell'articolo 109 T.U.B.

Introduzione del concetto di “Gruppo Finanziario”, composto da un intermediario finanziario capogruppo e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lett. b) del TUB.

Il nuovo articolo 109, TUB, in materia di vigilanza consolidata, introduce nuovi poteri di vigilanza consentendo alla Banca d'Italia di esercitare poteri di vigilanza ispettiva, oltre che nei confronti delle società finanziarie controllate, anche verso:

- intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il 20% dalle società appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario
- intermediari finanziari e società bancarie, finanziarie e strumentali, non comprese in un gruppo finanziario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario
- società diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario

Disposizioni transitorie applicabili agli intermediari iscritti ai vecchi elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB

Gli intermediari che alla data di entrata in vigore del Decreto risultano iscritti agli Elenchi di cui agli articoli 106 e 107, TUB, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni attuative;

- Gli intermediari finanziari iscritti al vecchio articolo 106 TUB che alla data di entrata in vigore del Decreto esercitano attività di assunzione di partecipazioni nei confronti del pubblico entro i suddetti termini devono presentare istanza di cancellazione da tale elenco. Sei mesi prima della scadenza del termine sopra indicato, gli intermediari iscritti nei vecchi elenchi di cui agli articoli 106 e 107, TUB, che esercitano attività di intermediazione in cambi, devono chiedere alla Banca d'Italia la cancellazione da tali elenchi
- Entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Decreto, gli intermediari iscritti all'elenco ex articolo 107, TUB, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che esercitano attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, devono presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106, TUB. (tale istanza deve essere corredata della documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere c), d) e) ed f), TUB).

**In attesa di
definizione**

Entrata in vigore delle disposizioni attuative da emanare a cura delle autorità competenti

**Entro 3 mesi
dall'entrata in
vigore delle
disposizioni
attuative**

Iscrizione all'albo prevista dal nuovo articolo 106, TUB, per gli intermediari attualmente iscritti nell'elenco ex articolo 107, TUB, o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria

**Entrata in vigore
delle disposizioni
+ 180 gg**

Richiesta di cancellazione per gli intermediari iscritti nei vecchi elenchi di cui agli articoli 106 o 107, TUB, che esercitano attività di intermediazione in cambi

**Entro 12 mesi
dall'entrata in
vigore delle
disposizioni
attuative**

Termine ultimo per l'iscrizione al nuovo elenco ex articolo 106, TUB, per i soggetti attualmente iscritti all'elenco generale e speciale. Richiesta di cancellazione per gli intermediari iscritti nei vecchi elenchi di cui all'articolo 106, TUB, che esercitano attività di assunzione di partecipazioni

Aspetti regolamentari e fiscali Restructuring

- L'introduzione della definizione di "Gruppo Finanziario" genera impatti di organizzazione e strategia, tenuto conto delle regole di vigilanza consolidata a cui saranno soggetti i Nuovi Intermediari (tale vigilanza infatti potrà essere effettuata anche sulle società partecipate industriali).
- Le attività previste dal nuovo articolo 106, TUB, devono essere svolte in via esclusiva. Ciò impone una scelta strategica circa le attività da svolgere da parte dell'intermediario, qualora svolga sia concessione di finanziamenti che assunzione di partecipazioni in quanto quest'ultima non è più compresa nel novero delle attività finanziarie riservate.
- I Nuovi Intermediari saranno soggetti a rigorosi requisiti organizzativi, amministrativi e patrimoniali secondo il noto principio di proporzionalità. Appare probabile quindi la necessità di razionalizzare i gruppi societari con più intermediari finanziari.
- L'elenco previsto dall'articolo 113, TUB, viene abrogato a far data dall'entrata in vigore del Decreto (19 settembre 2010), pertanto l'attività finanziaria non esercitata verso il pubblico non è più rilevante ai fini della vigilanza da parte della Banca d'Italia.

Impatti previsti - Requirements

- Implementazione di un idoneo sistema di controllo interno, che richiede la predisposizione delle funzioni di revisione interna di conformità e di controllo rischi, nonché la necessità di definire apposite regole di governance, policy interne con un impianto documentale aggiornato.
- Rispetto dei requisiti di Vigilanza prudenziale mediante procedure per la formazione dell'informativa al pubblico e per la definizione di una strategia e un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, e mediante la definizione di metodologie adeguate per la misurazione dei rischi.(ICAAP).
- Nuovi obblighi di segnalazione periodica dei dati economici-patrimoniali nonché segnalazioni alla Centrale Rischi, Antiriciclaggio e Usura, che necessitano di appositi *database segnaletici e di adeguati processi di controllo delle informazioni segnalate*.
- Nuovi obblighi in termini di Financial Reporting nel rispetto dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS), che richiedono la definizione di adeguati processi amministrativo -contabili.
- Utilizzo di sistemi informativi adeguati alle nuove esigenze, affidabili e con elevati livelli di sicurezza, e nuovi presidi e programmi di DisasterRecovery e Business Continuity.

La SLC avvocati si occupa di consulenza ed assistenza sia giudiziaria che extra giudiziaria in materia di *credit recovery* per conto di gruppi finanziari cessionari di crediti NPL da parte di Banche. La sezione *compliance* si occupa di monitorare l'evoluzione della disciplina in materia di intermediari finanziari in relazione alla riforma ed in attesa della sua entrata in vigore.